

**TRIBUNALE DI LIVORNO**

**Sezione fallimentare**

**Proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 8. L. 27/01/2012 n. 3**

\*\*\*\*

Nell'interesse del Sig. **VALTER SARAIS**, C.F. SRSVTR66D05E625M, nato a Livorno (LI) il giorno 05/04/1966 ed ivi residente in Via Della Venezia n. 20, rappresentato e difeso dall' avv. Luca Lauricella C.F.: LRCLCU83B11A089L presso il cui studio sito in 56122 – Pisa (PI), Via Nino Pisano, n. 4, è domiciliato ai fini del presente giudizio, come da mandato steso in calce al presente atto, con dichiarazione di voler ricevere tutte le comunicazioni e le notificazioni all'indirizzo PEC [luca.lauricella@pecordineavvocatipisa.it](mailto:luca.lauricella@pecordineavvocatipisa.it) e/o al fax n. 050/7911408.

**PREMESSO CHE**

- con istanza del 21/10/2016, il ricorrente chiedeva all'intestato Tribunale la nomina del professionista ex art. 15, comma 9, L. 3/2012 facente funzioni di Organismo di composizione della Crisi (**Doc. 1**);
- con provvedimento del 25/10/2016, veniva nominato per l'esercizio delle funzioni di O.C.C. il dott. Dario Laucci che accettava l'incarico;
- l' odierno ricorrente non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. 27 gennaio 2012 n. 3;
- si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che di fatto non rende possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite;
- pertanto, in presenza di sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti dell'art.

STUDIO LEGALE  
Avv. Luca Lauricella

Via Nino Pisano n. 4 – 56122 – Pisa  
Tel: 050 7916066 – Fax: 050 7911408

7, L. 3/2012, ha predisposto, con l'ausilio del dott. Dario Laucci quale Organismo di composizione della crisi, la presente proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento;

- che la legge 27.01.2012 n. 3 prevede che il professionista nominato con le funzioni di OCC "assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso",

Tutto ciò premesso, l'odierno istante così come rappresentato, intende proporre al Tribunale intestato la seguente Proposta di accordo ex art. 8 Legge 27/01/2012 n. 3, i cui punti, per comodità di esposizione vengono di seguito riassunti:

### **SOMMARIO**

1. *L'attuale situazione familiare*
2. *Cause di sovraindebitamento del debitore.*
3. *Elenco Passività.*
4. *Elenco Attività.*
5. *Il fabbisogno mensile: elenco delle spese correnti di sostenimento dei ricorrenti e della loro famiglia.*
6. *Situazione di sovraindebitamento e analisi delle disponibilità economiche*
7. *Atti dispositivi, atti impugnati dai creditori, protesti a carico del consumatore, procedimenti di esecuzione forzata*
8. *La proposta*



## **1. L'attuale situazione familiare**

Lo stato di famiglia, così come risulta dal certificato di famiglia qui allegato (**doc. 2**), risulta così composto:

- VALTER SARAIS nato a Livorno (LI) il giorno 05/04/1966 e residente in Via Della Venezia, 20, Livorno (LI), C.F. SRSVTR66D05E625M;
- ARMANDA FANELLI, residente in Via della Venezia, 20 Livorno (LI), C.F. FNLRND70P53E625G, Coniuge
- MARTA SARAIS, residente in Via della Venezia, 20 Livorno (LI), C.F. SRSMRT04A60E625X, Figlia;
- LORENZO SARAIS, residente in Via della Venezia, 20 Livorno (LI), C.F. SRSLNZ97D23E625T, Figlio.

## **2. Le cause del sovraindebitamento**

Le cause che hanno determinato lo squilibrio economico/patrimoniale non temporaneo (c.d. sovraindebitamento) del soggetto ricorrente, così come rappresentate anche al professionista facente funzioni OCC, possono essere così riassunte:

- a) Il ricorrente svolge dal 1996 la professione di Geometra. Dal 1996 al 1999 ha rivestito contestualmente anche la qualifica di imprenditore edile. L'attività di imprenditore edile è stata interrotta nel 1999 per poi essere svolta nuovamente dal 2008 al 2009. Occorre rilevare che fino all'anno 2008 il ricorrente ha sempre adempiuto regolarmente ai propri debiti bancari, fiscali e previdenziali. Come dichiarato dal sig. Sarais, i primi problemi economico/finanziari iniziano proprio nell'anno 2008 quando l'inizio della

STUDIO LEGALE  
Avv. Luca Lauricella

Via Nino Pisano n. 4 – 56122 – Pisa  
Tel: 050 7916066 – Fax: 050 7911408

crisi economica che ha colpito in particolar modo il settore edilizio, e lo svolgimento di alcune prestazioni nei confronti della società Armando Picchi, per le quali il ricorrente non è mai riuscito ad incassare il rilevante corrispettivo pattuito, hanno determinato una iniziale crisi finanziaria, acuitasi con il ricevimento, sempre nello stesso periodo, di un avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate e definito con atto di adesione per l’importo di € 41.794,00.

Il ricorrente, rendendosi conto del proprio stato di crisi finanziaria, ha provveduto a cessare l’attività di impresa che in quella fase stava generando unicamente ulteriori impegni, al fine di non aggravare il proprio deficit.

Nonostante ciò il ricorrente si è trovato nel periodo circoscritto tra il 2008 ed il 2012 a dover fronteggiare il pagamento del già citato avviso di accertamento, al ripianamento dei debiti contratti nell’ambito dell’attività imprenditoriale appena cessata, alla definizione delle proprie esposizioni con il sistema bancario, per un importo di circa € 30.000,00, nonché al mantenimento della propria famiglia, che in quegli anni comprendeva anche due figli in tenera età.

Il mantenimento della propria famiglia ed il ripianamento delle suddette posizioni debitorie, reso necessario anche al fine di poter proseguire la propria attività libero professionale senza segnalazioni alla Centrale dei Rischi interbancaria, non ha consentito al ricorrente di versare le imposte correnti del periodo per un valore complessivo di circa euro 75.000,00, oggi incrementate con il maturare di interessi, sanzioni e aggi di riscossione fino alla somma di circa euro 130.000,00.

- b) Nonostante l’attuale situazione debitoria il ricorrente è comunque in regola con i pagamenti delle imposte e tasse correnti restando in sofferenza per il pregresso.

**STUDIO LEGALE**  
**Avv. Luca Lauricella**

Via Nino Pisano n. 4 – 56122 – Pisa  
Tel: 050 7916066 – Fax: 050 7911408

c) A dimostrazione della ferma volontà del sig. Sarais di adempiere i propri debiti erariali, occorre segnalare che dal giugno 2013 (per abbattere ulteriormente i costi di gestione dell'attività professionale) lo stesso svolge l'attività di geometra presso la propria abitazione.

Sulla base delle informazioni assunte e dall'istruttoria effettuata, è emerso uno squilibrio costante tra obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che di fatto non rende possibile adempiere alle obbligazioni precedentemente assunte, come evidenziabile nei punti successivi. Negli ultimi 5 anni i ricorrenti non ha effettuato atti di disposizione.

### **3. Elenco passività.**

Dall'esame dei documenti effettuato di seguito vengono esaminate le passività dei ricorrenti.

Alla data della relazione risultano essere presente i seguenti debiti:

- **Mutuo ipotecario n. 741297372,92** stipulato in data 14.10.2005 presso Banca Monte dei Paschi di Siena cointestato con la moglie sig.ra Fanelli Armanda (soggetto dante ipoteca) con debito residuo alla data del 01/07/2017 di € 103.636,02.
- **Cartelle esattoriali** Agenzia delle entrate riscossione (già Equitalia servizi riscossione spa) per un totale di € 130.644.16.
- **Debito nei confronti della Cal.me spa** per un totale alla data odierna di € 9.925,87.
- **Il totale complessivo dell'indebitamento è pari ad € 244.206,05.**

Di seguito si riporta un prospetto sinottico delle singole posizioni debitorie, con indicazione dei creditori, dell'importo del debito residuo, della tipologia del credito, dell'eventuale grado di privilegio e del compenso spettante all'OCC:

**STUDIO LEGALE**  
**Avv. Luca Lauricella**

Via Nino Pisano n. 4 – 56122 – Pisa  
Tel: 050 7916066 – Fax: 050 7911408

**Stato Passivo**

<i>Tipologia</i>	<i>Ammontare</i>
<b>Prededucibili</b>	<b>3.016,00</b>
- di cui: compenso OCC	3.016,00
<b>Privilegiati</b>	<b>105.342,33</b>
- di cui: Ag. Entrate Riscossione	105.342,33
- IVA+ RIT.	35.109,55
- Priv. 2753	5.020,07
- Priv. 2754	29.686,69
- Priv. 2752 C.1	18.041,17
- Priv. 2752 C.2	17.484,85
<b>Chirografari</b>	<b>138.863,72</b>
- di cui: Entrate/Equitalia	25.301,83
- di cui: Cal.Me SpA	9.925,87
- di cui: MPS	103.636,02
<b>Totale</b>	<b>247.222,05</b>

**4. Elenco Attività.**

- Il Sig. Valter Sarais attualmente svolge la professione di geometra e dal 2014 svolge un mandato come consigliere comunale presso il Consiglio comunale di Livorno. I redditi complessivi generati dal ricorrente come risultanti dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi e dalle scritture contabili semplificate degli anni 2015, 2014, 2013 allegate (**Doc. 3**), sono indicati nel seguente prospetto sinottico:

Anno	Valter Sarais		
	Attività Professionale	Indennità Consiliare	Reddito complessivo lordo fiscale
2012	19.835,00	-	19.835,00
2013	12.871,83	-	12.871,83
2014	15.218,63	1.841,00	17.059,63
2015	14.260,03	5.800,00	20.060,03
2016	15.230,00	3.308,00	18.538,00

- Le somme percepite a titolo di indennità consiliare sono oggetto di trattenute a titolo di pignoramento presso terzi del 18/04/2016 notificato dal creditore Agenzia delle entrate riscossione (già Equitalia servizi riscossione spa) al

Comune di Livorno (**Doc. 4**).

- Il ricorrente, come dichiarato dallo stesso e come indicato nella relazione dell'OCC a cui si rimanda integralmente, vanta un credito complessivo di € 123.000,00 nei confronti dell'Armando Picchi Calcio. Per parte di questo credito il Tribunale di Livorno ha emesso il decreto ingiuntivo n. 1476/2016 per l'importo di euro 31.469,01, cui è seguito atto di precetto per la complessiva somma di € 34.132,25 (comprensiva di spese legali), (**DOC. 5**). A seguito della notifica del precetto è stato raggiunto un accordo transattivo, formalizzato con scrittura privata sottoscritta il 25 settembre 2017 (**Doc. 6**) che, in considerazione dell'impossibilità immediata di adempiere da parte dell'Armando Picchi Calcio, prevede un rientro rateale per la complessiva somma di euro 36.000,00 (importo del credito oltre alle spese legali e altri oneri) in n. 70 rate mensili così concordate:

- \* n. 37 rate mensili di € 100,00;
- \* n. 1 rata mensile di € 300,00;
- \* n. 32 rate mensili di € 1.000,00.

Detto pagamento rateizzato non è in alcun modo assistito da garanzie reali o personali e, pertanto, non può considerarsi certo e affidabile.

La restante parte del credito dichiarato, secondo quanto confermato anche dall'Avv. Giorgia Piccinini (che ha assistito il ricorrente nell'azione di recupero del credito), è di difficile dimostrazione in sede giudiziale alla luce della scarsa documentazione probatoria a disposizione. Vista la crisi finanziaria del sig. Sarais lo stesso (in accordo con l'avv. Giorgia Piccinini) ha ritenuto di non avviare ulteriori azioni per il recupero del credito dall'esito assai incerto che comporterebbero ulteriori spese legali.

- Il ricorrente è titolare del rapporto di conto corrente n. 5723855 acceso presso la banca Monte dei Paschi di Siena, Ag. Livorno, Via Cairoli 41. Il

**STUDIO LEGALE**  
**Avv. Luca Lauricella**

Via Nino Pisano n. 4 – 56122 – Pisa  
Tel: 050 7916066 – Fax: 050 7911408

saldo del conto alla data del 10 ottobre 2017 (data più recente alla quale è stata effettuata la verifica del saldo) ammonta ad euro 432,59. Il conto corrente risulta movimentato per i pagamenti e gli incassi legati all'attività libero professionale e per il pagamento delle imposte correnti.

- Il ricorrente ha infine dichiarato di non possedere obbligazioni, partecipazioni in società o altri valori mobiliari.
- La moglie sig.ra Amanda Fanelli invece percepisce un reddito annuo 2016 dichiarato pari ad € 9.985,00 come da ultima dichiarazione dei redditi che si allega (**Doc. 7**).
- Preso atto delle risultanze delle analisi effettuate presso l'Agenzia del territorio, tenuto conto delle dichiarazioni rilasciate in sede di colloqui con lo scrivente difensore e con l'OCC il ricorrente non risulta intestatario di alcun bene immobile.
- Dalla documentazione analizzata e dalle dichiarazioni rilasciate il sig. Sarais non risulta titolare di beni mobili.

**5. Il fabbisogno mensile: elenco delle spese correnti di sostenimento dei ricorrenti e della loro famiglia.**

Analizzata la situazione complessiva, tenuto conto del nucleo familiare (composto da 4 persone), presa visione degli estratti dei conti correnti, delle spese per utenze e delle altre voci di costo per assicurare un quantomeno dignitoso tenore di vita ai ricorrenti, si reputa che il fabbisogno necessario per i ricorrenti sia pari ad € 19.126,00 annui e dunque € 1.594,00 mensili così ripartiti:



**STUDIO LEGALE**  
**Avv. Luca Lauricella**

Via Nino Pisano n. 4 – 56122 – Pisa  
Tel: 050 7916066 – Fax: 050 7911408

SPESE		Quota Sarais	Quota Fanelli
Gas	517,00	341,22	175,78
Luce	731,00	482,46	248,54
Acqua	974,00	642,84	331,16
Tari	410,00	270,60	139,40
	<b>2.632,00</b>		
Spese varie figli	<b>1.800,00</b>	<b>1.188,00</b>	<b>612,00</b>
Telefoniche	<b>552,00</b>	<b>364,32</b>	<b>187,68</b>
Scuola	<b>1.017,00</b>	<b>671,22</b>	<b>345,78</b>
Cibo	<b>6.000,00</b>	<b>3.960,00</b>	<b>2.040,00</b>
Spese mediche	<b>645,00</b>	<b>425,70</b>	<b>219,30</b>
Sport figli	<b>300,00</b>	<b>198,00</b>	<b>102,00</b>
Assicurazioni	<b>980,00</b>	<b>646,80</b>	<b>333,20</b>
Mutuo Mps	<b>5.200,00</b>		<b>5.200,00</b>
<b>totale</b>	<b>19.126,00</b>	<b>9.191,16</b>	<b>9.934,84</b>

## **6. Situazione di sovraindebitamento e analisi delle disponibilità economiche**

Le uniche fonti di reddito familiare sono rappresentate dai redditi sopra esposti del ricorrente e della moglie sig.ra Amanda Fanelli.

Come sopra indicato al § 4 del presente ricorso, il sig. Sarais percepisce un reddito medio annuo di circa € 15.500,00 oltre alle somme percepite a titolo di indennità per la carica rivestita di consigliere comunale presso il Comune di Livorno oggetto di trattenute operate per effetto di pignoramento presso terzi da parte del creditore Agenzia delle entrate riscossione (già Equitalia riscossione servizi spa).

La moglie sig.ra Amanda Fanelli ha un reddito annuo di € 9.985,00.

Per il mantenimento della famiglia il ricorrente necessita di € 1.594,00 mensili.

In capo al ricorrente incombe la scure del debito con il creditore Agenzia delle entrate riscossione di € 130.644.16.

Evidente è pertanto la situazione di sovraindebitamento del Sarais che non gli

consente di far fronte a tutti i debiti in essere.

### **7. Atti dispositivi, atti impugnati dai creditori, protesti a carico del consumatore, procedimenti di esecuzione forzata**

Dall'analisi di tutta la documentazione consegnata e di quella reperita è emerso che:

- non risultano atti dispositivi posti in essere dai ricorrenti negli ultimi 5 anni;
- non risultano atti impugnati dai creditori e protesti a carico dei ricorrenti;
- non risultano procedimenti di esecuzione forzata a carico dei ricorrenti;

### **9. La proposta**

Alla luce di quanto sopra rappresentato, il ricorrente intende effettuare la seguente proposta,

#### **TENUTO CONTO**

- che le uniche fonti di sostentamento familiare sono rappresentate dai redditi percepiti dal ricorrente e dalla moglie come evidenziato in precedenza;
- che il totale dei debiti ammonta ad **€ 244.206,05**;
- che la moglie del ricorrente sig.ra Amanda Fanelli dichiara di assumersi l'onere di pagare per intero la somma residua di € 103.636,02 del Mutuo ipotecario n. 741297372,92 stipulato in data 14.10.2005 presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, utilizzando le somme derivanti dal suo reddito di lavoro;
- che la sig.ra Fanelli sottoscrive il presente piano in qualità di accollataria del debito derivante dal predetto mutuo ipotecario;
- Che è ragionevole prevedere che la sig.ra Fanelli riesca ad adempiere regolarmente le rate semestrali del mutuo sopra indicato posto che trattasi

STUDIO LEGALE  
Avv. Luca Lauricella

Via Nino Pisano n. 4 – 56122 – Pisa  
Tel: 050 7916066 – Fax: 050 7911408

- di lavoratrice dipendente a tempo indeterminato e che la sua quota annuale di contribuzione alle spese per il mantenimento della famiglia è di € 4.700,00 come indicato nella tabella indicata al § 5;
- che pertanto il credito residuo di natura ipotecaria di € 103.636,02 del mutuo sopra indicato **non forma oggetto della seguente proposta** poiché verrà rimborsato dalla sig.ra Amanda Fanelli nella percentuale del 100% seguendo le ordinarie scadenze pattuite nel piano di ammortamento del mutuo che prevede rate semestrali di € 2.498,49 (**Doc. 8**);
  - che è volontà del ricorrente **ottemperare ai debiti tributari** nella misura indicata in proposta;

Alla luce di tutto quanto sopra appalesato e dalle motivazioni fornite il ricorrente formula la seguente

PROPOSTA

Il piano prevede la ristrutturazione della posizione debitoria complessiva mediante l'apporto di finanza esterna messa a disposizione della procedura da parte del suocero del ricorrente Sig. Roberto Fanelli, e della messa a disposizione da parte del ricorrente di quanto sarà incassato nei cinque anni successivi all'omologa dall'Armando Picchi Calcio a titolo di estinzione del credito vantato dal medesimo ricorrente nei confronti della società sportiva.

In particolare, il Sig. Roberto Fanelli, facendo uso di risorse personali, si impegna a corrispondere alla procedura la somma omnicomprensiva di € 40.000,00, a fondo perduto e senza obbligo di restituzione.

A garanzia dell'adempimento dell'obbligazione assunta nei confronti della procedura, il sig. Roberto Fanelli procederà al versamento della somma promessa entro 20 (venti) giorni dal decreto di fissazione dell'udienza di omologa emesso ai sensi dell'art. 10, comma I, L. 3/2012; tali somme verranno versate su un conto corrente aperto presso un primario istituto bancario convenzionato con il Tribunale

STUDIO LEGALE  
Avv. Luca Lauricella

Via Nino Pisano n. 4 – 56122 – Pisa  
Tel: 050 7916066 – Fax: 050 7911408

di Livorno con disposizione vincolata alla firma dell'Organismo di composizione della crisi.

Resta inteso che in caso di omologa, dette somme saranno utilizzate per dare attuazione al piano. Ove non si dovessero raggiungere le maggioranze di voto richieste dalla legge ai fini dell'omologa del piano (e dunque qualora il piano non venga omologato) la suddetta somma di € 40.000,00 si intenderà svincolata e rientrerà immediatamente nella piena disponibilità del sig. Roberto Fanelli.

Tale somma è da considerarsi a tutti gli effetti come “Nuova Finanza” e come tale non deve considerarsi vincolata al rispetto delle cause di prelazione.

Tale apporto, secondo le previsioni del ricorrente, consentirà:

- il **pagamento integrale** delle spese di procedura e prededucibili, costituite dal compenso dell'OCC incaricato e preventivate in € 2.900,00 oltre accessori di legge e spese anticipate;
- il **pagamento di € 35.991,41** in favore di Agenzia Entrate Riscossione, pari al 27,5% del credito complessivo non distinto per privilegio, ed in particolare comprendente la somma di € 35.109,55 a titolo di iva e ritenute non versate, non falcidiabili ai sensi dell'art. 7, comma I, L. 3/2012;
- il **pagamento di € 992,59** in favore del creditore chirografario Cal.Me Spa, pari all'10% del credito;

Il ricorrente si impegna inoltre a corrispondere ai propri creditori, secondo l'ordine dei rispettivi privilegi, tutte le somme che nei cinque anni successivi all'omologa dovessero pervenire al ricorrente dalla società Armando Picchi Calcio a titolo di pagamento del credito esposto al precedente paragrafo 4. A tal fine, non appena sarà aperto il conto corrente intestato alla procedura, verrà data comunicazione al soggetto debitore delle coordinate bancarie su cui effettuare i versamenti previsti nel piano di rateizzazione.

Le percentuali di soddisfazione dei creditori sopra indicate devono pertanto

ritenersi legate all'ipotesi peggiorativa del totale mancato incasso del credito vantato dal ricorrente nei confronti dell'Armando Picchi Calcio, e possono essere pertanto suscettibili solo di un incremento che sarà proporzionale all'entità del credito incassato. Nell'ipotesi migliorativa di completo incasso del credito, che come già menzionato ammonta ad euro 31.469,01 il presente piano potrebbe garantire:

- il **pagamento integrale** delle spese di procedura e prededucibili, costituite dal compenso dello scrivente e preventivate in € 2.900,00 oltre accessori di legge e spese anticipate;
- il **pagamento di € 67.460,42** in favore di Agenzia Entrate Riscossione, pari al 51,6% del credito complessivo non distinto per privilegio, ed in particolare comprendente la somma di euro 35.109,55 a titolo di iva e ritenute non versate, non falcidiabili ai sensi dell'art. 7, comma I, L. 3/2012;
- il **pagamento di euro 992,59** in favore del creditore chirografario Cal.Me Spa, pari all'10% del credito;

La Sig.ra Armanda Fanelli, come sopra indicato, facendo utilizzo delle proprie risorse personali derivanti dal reddito percepito in forza di un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, si impegna a onorare il pagamento delle rate aventi scadenza futura del mutuo MPS sino alla sua completa estinzione, garantendo il pagamento del 100% di detto credito per il quale la medesima risulta coobbligata, impegnandosi pertanto a saldare nei confronti della banca anche la quota di debito gravante sul ricorrente, rinunciando sin da ora a pretendere alcuna restituzione in via di regresso delle somme così versate. Il pagamento della Sig.ra Fanelli resta garantito in favore del creditore MPS da iscrizione ipotecaria di primo grado sull'immobile per il quale è stato erogato il mutuo.

**Modalità di esecuzione del piano**

Il piano prevede che i pagamenti delle posizioni debitorie stralciate avvengano

**STUDIO LEGALE**  
**Avv. Luca Lauricella**

Via Nino Pisano n. 4 – 56122 – Pisa  
Tel: 050 7916066 – Fax: 050 7911408

entro 30 (trenta) giorni dalla definitiva omologa.

L'intera somma di euro 40.000,00 giacente su un conto corrente aperto a nome del ricorrente presso un primario Istituto Bancario individuato dal Giudice sarà distribuita ai creditori a mezzo bonifico bancario.

L'adempimento del pagamento delle rate del mutuo MPS sarà invece garantito dalla Sig.ra Fanelli alle scadenze contrattuali originariamente pattuite.

Con cadenza annuale, le somme eventualmente incassate dall'Armando Picchi Calcio nell'anno precedente, saranno ripartite ai creditori secondo l'ordine dei privilegi.

Tutto ciò esposto, il ricorrente, come sopra rappresentato, domiciliato e difeso,

**CHIEDE**

In via principale che l'Ill.mo giudice del Tribunale di Livorno, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, voglia fissare udienza, disponendo la comunicazione della presente proposta e del decreto, con l'avvertimento dei provvedimenti che il Tribunale potrà adottare ai sensi dell'art. 10, comma 3, L. 3/2012.

In via principale che l'intestato Tribunale voglia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett.), Legge 27/01/2012 n. 3, sospendere e dichiarare inefficaci il pignoramento presso terzi e la relativa trattenuta effettuata sulla indennità di carica di consigliere comunale dal creditore Agenzia entrate riscossione (già Equitalia servizi di riscossione spa).

*In ossequio all'art.14 D.P.R. 115 del 30.05.2002 i ricorrenti dichiarano che il valore del presente processo è pari ad € 244.206,05 e che lo stesso è soggetto al contributo unificato di €98,00 .*

Si producono i seguenti allegati:

1. Copia istanza nomina OCC;
2. Copia certificato stato di famiglia;

STUDIO LEGALE  
Avv. Luca Lauricella

Via Nino Pisano n. 4 – 56122 – Pisa  
Tel: 050 7916066 – Fax: 050 7911408

3. Copia dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni e delle scritture contabili semplificate degli anni 2015, 2014, 2013 con dichiarazione di conformità all'originale;
4. Copia atto di pignoramento presso terzi notificato da Equitalia centro spa (ora Agenzia entrate riscossione);
5. Copia atto di precetto Armando Picchi srl;
6. Copia accordo transattivo con Società Armando Picchi Calcio srl;
7. Copia ultima dichiarazione dei redditi della coniuge Sig.ra Armanda Fanelli;
8. Copia documentazione rata semestrale mutuo MPS n. 741297372,92;
9. Attestazione OCC sulla fattibilità dell'accordo.

Con osservanza.

Livorno, li 07 Dicembre 2017

Sig. Valter Sarais




Avv. Luca Lauricella




**Per accollo del debito derivante dal Mutuo ipotecario n. 741297372,92 sottoscrive il presente ricorso la Sig.ra:**

Armanda Fanelli



**In qualità di terzo che conferisce, ex art. 8, comma 2, L. 3/2012 la somma di € 40.000,00 da destinare per il soddisfacimento della proposta sottoscrive il presente ricorso il sig.:**

Roberto Fanelli



E  
cella  
2 Pisa (PI)  
47  
mail.com  
avvocati

PROCURA SPECIALE

Io sottoscritto VALTER SARAI, C.F. SRSVTR66D05E625M, nato a Livorno (LI) il giorno 05/04/1966 ed ivi residente in Via Della Venezia n. 20 delego a rappresentarmi ed a difendermi in ogni grado del presente procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento pendente presso il Tribunale di Livorno, ed gli atti inerenti, conseguenti e successivi, e tutti quelli eventuali futuri di impugnazione e d'opposizione presso le competenti sedi giudiziali civili ed amministrative, l'avv. Luca Lauricella, del foro di Pisa conferendogli tutte le facoltà inerenti il mandato compresa quella di farsi sostituire da altri procuratori. Fra i poteri conferiti sono inclusi, esemplificativamente, quello di provvedere alla chiamata di terzi in giudizio, di proporre impugnazioni e di resistere alle stesse, di procedere agli atti esecutivi e di resistere all'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, di deferire o riferire giuramento, di conciliare e transigere, di nominare altri procuratori anche fuori dalla circoscrizione della Corte di appello di Firenze, e di farsi sostituire anche in tali facoltà.

A tal fine eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Luca Lauricella in Pisa, Via Nino Pisano n. 4.

Concedo inoltre il consenso al trattamento di tutti i dati ed in particolare di quelli sensibili di cui al D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, autorizzando altresì anche tutti i collaboratori dello studio legale al detto trattamento.


Dichiaro, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., di essere stato informato che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati in conformità al predetto decreto e limitatamente alle finalità connesse all'esecuzione del mandato, autorizzando sin d'ora il loro trattamento.

Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Dichiaro di essere stati informati, ai sensi dell'art. 2, 7° comma, d.l. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati, di cui agli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, comma 5, d.m. Giustizia n. 44/2011, così come sostituito dal d.m. Giustizia n. 48/2013.

Sig. Valter Sarais



(E' autentica)

Avv. Luca Lauricella

